

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI E DI SUPPORTO ALL'ADOZIONE DEL CLOUD E PMO – ID 2652

La presente Errata Corrige è visibile su: www.consip.it e www.acquistinretepa.it.

In ragione dell'errata corrige i seguenti documenti di gara sono stati ripubblicati (estensione "NEW"):

- A. Capitolato d'Oneri;
- B. Capitolato Tecnico Speciale – Servizi tecnologici Lotti 6-10;
- C. Appendice al Capitolato Tecnico Speciale – Lotti 1-5 (Indicatori di qualità);
- D. Schema di Accordo Quadro

Per una migliore lettura della documentazione nei documenti ripubblicati le modifiche sono state evidenziate in **grassetto**.

ERRATA CORRIGE

1. Relativamente al Capitolato d'Oneri, il § 9 in tema di subappalto, e segnatamente dei relativi vincoli, al fine di meglio chiarirne la disciplina, il seguente periodo:

*"In considerazione del vincolo di aggiudicazione di cui al precedente paragrafo 4.2, ed in ragione della finalità di tale istituto volto a favorire il confronto concorrenziale e il più ampio accesso alle risorse pubbliche, si precisa che un operatore economico - anche nei casi in cui sia stato ammesso a partecipare alla procedura di affidamento nelle forme di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 45 del Codice, che sia risultato aggiudicatario del numero massimo di lotti aggiudicabili come identificato nel richiamato paragrafo 4.2, **non potrà** risultare destinatario di una richiesta di autorizzazione del lotto corrispondente come indicato **al § 4.1. lett. B).***

Un operatore economico aggiudicatario di un lotto non potrà risultare destinatario di una richiesta di autorizzazione quale subappaltatore in alcun altro lotto della presente procedura. Gli operatori economici che non risultano aggiudicatari di alcun lotto, potranno invece risultare destinatari di richieste di autorizzazione quali subappaltatori per un massimo di 1 lotto. Restano fermi i vincoli legati al conflitto di interessi tra i lotti tecnologici e i lotti di supporto all'adesione, per cui non è possibile affidare in subappalto la prestazione dello stesso lotto geografico ad imprese aggiudicatarie del lotto corrispondente (es. Alfa è aggiudicataria del contratto del lotto 1 e Beta del contratto Lotto 6. Beta non può affidare in subappalto le prestazioni del lotto 6 alla società Alfa)".

E' così **sostituito:**

"Un operatore economico aggiudicatario di un lotto non potrà risultare destinatario di una richiesta di autorizzazione quale subappaltatore in alcun altro lotto della presente procedura. Gli operatori economici che non risultano aggiudicatari di alcun lotto, potranno invece risultare destinatari di richieste di autorizzazione quali subappaltatori per un massimo di 1 lotto (all'interno del Gruppo di lotti ove hanno partecipato). Restano fermi i vincoli legati al conflitto di interessi tra i lotti tecnologici e i lotti di supporto all'adesione per cui non è possibile affidare in subappalto le prestazioni del lotto se l'operatore destinatario della relativa richiesta è in rapporto di controllo/collegamento ex art. 2359 cc con operatore che sia risultato, a sua volta, aggiudicatario del lotto geografico corrispondente del diverso Gruppo (es: ALFA, in rapporto di controllo/collegamento ex art. 2359 cc con BETA, non potrà risultare affidataria di prestazioni in subappalto con riguardo al lotto 1 se BETA si è aggiudicata il lotto 6, ma potrà assumere il ruolo di subappaltatrice rispetto a UNO dei restanti lotti – Lotti da n° 2 a n° 5 – del Gruppo per il quale non è risultata aggiudicataria".

2. Relativamente al Capitolato d'Oneri, il § 17.1. Criteri di valutazione dell'Offerta tecnica, il Criterio C09 con riguardo ai lotti 6-10 è stato modificato come risulta nel relativo box del documento ripubblicato, come di seguito riportato:

| | | | |
|-----|----------------------|----|--|
| C09 | BUSINESS CASE | 15 | |
|-----|----------------------|----|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Descrivere una soluzione progettuale per la migrazione di un sistema di Collaboration comprensivo di posta elettronica, documentale e a/v conferencing per un Ente Pubblico di medie dimensioni caratterizzato da Utenti VIP (3% della platea), Utenti alta mobilità (50% della platea) ed Utenti bassa mobilità (47% della platea).</p> <p>Il concorrente dovrà presentare una Scheda Progetto sul tema specificato, secondo le modalità indicate nell'allegato Schema di Offerta Tecnica al presente Capitolato d'Oneri.</p> <p>In particolare il punteggio complessivo verrà attribuito secondo i successivi parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solution Design e Architecture: 4 punti - Implementazione migrazione: 4 punti - Definizione di policy di security: 3 punti - Service Management: 4 punti <p>La valutazione si baserà sui seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - efficacia ed innovatività della proposta rispetto ai servizi descritti nel capitolato; - descrizione dei processi di interazione tra PA/PAL e gli utenti/soggetti coinvolti; - metodologie, soluzioni e strumenti proposti. | | |
|--|--|--|

3. Relativamente al Capitolato Tecnico Speciale, Servizi tecnologici Lotti 6-10, e segnatamente il par. 9.2, è stato così modificato:

“PRESENTAZIONE CV

Il Fornitore dovrà presentare i CV delle risorse proposte per l'erogazione della fornitura unitamente alle certificazioni richieste, congiuntamente alla stipula del Contratto Esecutivo, e comunque al massimo **entro 5 giorni lavorativi** dalla data di stipula del medesimo. Il Fornitore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione dei servizi oggetto della fornitura, sia in fase di presa in carico dei servizi sia in fase di esecuzione, rispondano ai requisiti minimi espressi nell'Appendice 2 del presente Capitolato.

Nel caso in cui il Fornitore in sede di Offerta Tecnica abbia dichiarato di impegnarsi a garantire l'impiego di un numero di risorse professionali in possesso della certificazione, da impiegare per l'erogazione dei servizi, il medesimo è obbligato ad allegare per ciascun CV, la relativa attestazione e/o credenziale di certificazione, qualora richiesta dall'Amministrazione.

In ogni caso, per l'accettazione del personale proposto, l'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere ad un colloquio di approfondimento per verificare la corrispondenza delle competenze elencate nel CV. Per il personale ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo ed il servizio impiegato, l'Amministrazione procederà alla richiesta formale di sostituzione che dovrà avvenire seguendo le modalità ed i tempi previsti dal contratto”.

4. Relativamente all'Appendice 1 al CT Speciale Lotti 1-5 - Indicatori di qualità, si veda la modifica del Valore di soglia TOPW, come di seguito riportato:

3.8 TOPW - Turnover del Personale

L'indicatore misura il numero di sostituzioni delle risorse impiegate (inclusi i responsabili tecnici dell'erogazione del servizio), su iniziativa del Fornitore e/o non autorizzate dall'Amministrazione Contraente.

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|
| Aspetto da valutare | Numero di risorse sostituite su iniziativa del Fornitore | | |
| Unità di misura | Risorse | Fonte dati | E-mail lettere verbali |
| Periodo di riferimento | Semestre precedente la rilevazione | Frequenza di misurazione | Semestrale |
| Dati da rilevare | Numero risorse sostituite su iniziativa del Fornitore (<i>Nrisorse_sostituite</i>) | | |
| Regole di campionamento | Nessuna | | |
| Formula | $TOPW = Nrisorse_sostituite$ | | |
| Regole di arrotondamento | Nessuna | | |
| Valore di soglia | $TOPW = 2$ | | |
| Azioni contrattuali | Il mancato rispetto del valore soglia comporterà <u>per ogni risorsa aggiuntiva rispetto al valore soglia</u> l'applicazione della penale " Eccesso di turnover del personale ", l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 2.000 (duemila) . | | |
| Applicazione | Amministrazione Contraente | | |
| Eccezioni | <ul style="list-style-type: none"> • Eventuali sostituzioni finalizzate ad un migliore funzionamento dei servizi/attività, purché preventivamente approvate dai referenti dell'Amministrazione, non contribuiscono al raggiungimento del valore soglia. • Eventuali sostituzioni operate a fronte di dimissioni/licenziamento di risorse impegnate nell'erogazione dei servizi non contribuiscono al raggiungimento del valore soglia <u>purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni</u>: <ol style="list-style-type: none"> a) ciascuna sostituzione sia effettuata nel rispetto dei termini del preavviso; b) ciascuna sostituzione deve essere preventivamente approvata dall'Amministrazione; c) ciascuna dimissione sia opportunamente documentata. | | |

5. Relativamente allo Schema di Accordo Quadro sono stati modificati l'art. 11, comma 16 e comma 21, come di seguito riportato:

"16. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima:

- **pari al 20% (venti per cento), per i contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR e del PNC, ovvero**

- **pari al 10% (dieci per cento), per i contratti non finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR e del PNC,** del Contratto Esecutivo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima";

"21. In caso di mancato invio della documentazione entro il prescritto termine in seno al Criterio migliorativo C15 per i Lotti 1-5 ovvero al Criterio migliorativo C17 per i Lotti 6-10 di cui al Capitolato d'onere, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale

pari a euro 10.000 €. Il mancato adempimento dell'invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall'applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto dal previsto dal comma 15, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore dell'Accordo Quadro.”.

Dott. Marco Mizzau
(L'Amministratore Delegato)
